



Roma, 27.08.2021
Prot. n. 6893

A tutto il personale AND

Oggetto: trasmissione a tutto il personale AND della nota del Ministro Messa

Si chiede a tutto il personale dell'AND di attenersi alle linee indicate dal Ministro Messa, pervenute in data 09.08.2021, acquisite agli atti con prot.6890 del 26.08.2021, che si pubblicano di seguito, al fine di rientrare nelle proprie attività garantendo la massima sicurezza.

Il Direttore
Maria Enrica Palmieri



Il Ministro
dell'università e della ricerca

Carissime, Carissimi

con il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 sono state adottate nuove disposizioni in vista dell'avvio del prossimo anno accademico, alla luce del nuovo contesto del quadro epidemiologico e dell'andamento del piano vaccinale.

Preliminarmente, all'art. 1, comma 1, è stato ribadito il principio - al quale tutte le istituzioni AFAM si erano già conformate nel corso del corrente anno accademico - dello svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari.

A tal fine, le istituzioni devono adottare le seguenti misure minime di sicurezza:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, assicurando - secondo le modalità e i controlli di seguito riportati - la più ampia partecipazione in presenza degli studenti alle attività didattiche e curriculari, anche tenendo conto delle condizioni strutturali - logistiche degli edifici;
- c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si segnala, poi, che il Decreto Legge ha introdotto importanti novità, in particolare:

- a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale delle istituzioni AFAM, sia docente che tecnico amministrativo, deve essere in possesso ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19;
- il mancato rispetto di tali obblighi avrà come conseguenza che il personale è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, tenuto conto delle caratteristiche e delle specificità della prestazione lavorativa del personale docente, da un lato, e tecnico amministrativo, dall'altro, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 anche gli studenti delle istituzioni AFAM devono essere in possesso della certificazione verde COVID-19 per la partecipazione alle attività didattiche e curriculari in presenza;
- le istituzioni effettuano le verifiche relative al possesso della certificazione verde COVID-19 secondo modalità che verranno indicate in un successivo DPCM e, comunque, secondo scelte organizzative di ciascuna istituzione, nonché nel rispetto della normativa in materia di privacy ed, in particolare, avendo cura di trattare i dati contenuti nella certificazione verde COVID-19, nei limiti delle finalità previste dalla norma;



*Il Ministro
dell'università e della ricerca*

- le verifiche nei confronti degli studenti in relazione al possesso della certificazione verde COVID-19 avvengono a campione e secondo modalità individuate dalle singole istituzioni;
- le verifiche di cui sopra competono ai “responsabili” delle istituzioni AFAM, per tali intendendosi, ai sensi dell’art. 25, comma 9, primo paragrafo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i Direttori.

Va precisato, inoltre, che, in ragione della clausola generale di cui all’art. 12 del D.L. n. 105 del 2021, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021, non incompatibili con le nuove misure introdotte con legge, tra cui in particolare la possibilità di adottare piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, con i quali garantire, tra l’altro, anche specifiche esigenze formative da parte degli studenti, come, ad esempio, quelle di studenti con disabilità o con DSA.

Al contempo, resta applicabile anche il comma 2 dell’art. 23, del DPCM 2 marzo 2021 che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse.

Vi ringrazio, come sempre, per il profondo impegno e la dedizione che voi tutti e le vostre comunità state assicurando.

Colgo l’occasione per inviare a docenti, studenti e personale tecnico amministrativo un augurio di un nuovo accademico da vivere nelle nostre Istituzioni AFAM in presenza e in sicurezza.

prof.ssa Maria Cristina Messa



Digitally signed by MESSA
MARIA CRISTINA
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Ai Presidenti e ai Direttori delle Istituzioni AFAM